

PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI: GALLI, MARANGONI, BEGHI, SALVAGNINI, MAZZOLANI, MUSATTI, BUSSI, SANDRINI, CAVALLARI, PIROLINI, BADALONI, SOGLIA. — *Provvedimenti provvisori di perequazione interna nelle provincie.*

Art. 1.

Fino a completa applicazione della legge 1º marzo 1886 per la perequazione fondiaria, le provincie, dove esistono sperequazioni di imposte derivanti da vetustà di catasti, da mutamenti di cultura e di produttività, da accessione o emersione di terreni, possono ottenere la facoltà di eseguire, per tutto o parte del loro territorio ed ai soli effetti tributari, un catasto provvisorio per la applicazione di una sovrapposta provinciale sui terreni, a complemento di quella esistente, o in sua vece per i terreni non censiti.

La stessa facoltà possono le provincie ottenere rispetto alle valli da pesca.

Art. 2.

La domanda deve essere presentata al Ministero delle finanze, in base a deliberazione presa dal Consiglio provinciale con votazione fatta a termine dell'articolo 254 comma 1º della legge 21 maggio 1908, n. 269.

Art. 3.

La formazione del libro catastale provvisorio per la applicazione della nuova sovrapposta provinciale sarà affidata a una Commissione composta di tre o più tecnici: dei quali due terzi eletti dal Consiglio provinciale con la procedura indicata nell'articolo 42 della legge 21 maggio 1908; e un terzo nominato dal Ministero delle finanze. Il numero dei componenti la Commissione tecnica sarà fissato dal Consiglio provinciale e indicato nella deliberazione di cui al precessivo articolo 2.

Art. 4.

La determinazione dell'estimo viene fatta in base ad una tabella che stabilisce la classifica dei terreni secondo la loro qualità e le culture e ne indica il reddito medio per ciascuna categoria. Se un fondo ha più qualità di colture si terrà conto in via approssimativa della proporzione di ciascuna. La tabella indicherà anche il reddito medio di quei terreni nei quali si alternano colture diverse secondo le consuetudini agricole locali. Nello stabi-

lire queste medie, la Commissione terrà conto principalmente dei redditi dell'ultimo quinquennio, ma il suo giudizio potrà essere basato su qualunque altro elemento di fatto o di analogia.

Art. 5.

La tabella compilata dalla Commissione dovrà essere deliberata dal Consiglio provinciale ed approvata dal Ministero delle finanze. Quando le decisioni del Ministero non fossero conformi a quella del Consiglio provinciale, dovranno essere comunicate alla provincia interessata che potrà entro un mese presentare al Governo del Re, le sue controdeduzioni.

La decisione del Governo è inappellabile.

Art. 6.

Le misure di superficie dei fondi sono desunte dalle mappe catastali vigenti.

Per i fondi la cui misura non risulta dalle mappe catastali, la Commissione provvederà alla misurazione.

Art. 7.

La determinazione dell'estimo viene fatta dalla Commissione con quei metodi d'indagine e di accertamento che riterrà singolarmente meglio applicabili.

Contro il suo operato, sia per la misurazione, sia per la determinazione dell'estimo, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze che potrà servirsi dell'opera dei propri periti.

Art. 8.

L'applicazione del nuovo estimo provvisorio viene fatta per decreto Reale su proposta del Ministero delle finanze. I ricorsi presentati non sospendono l'applicazione del nuovo estimo ma danno luogo a rimborsi in caso di decisione favorevole. L'estimo rimane immutato per un settennio. Trascorsi sette anni dalla data del decreto Reale, si potrà, su domanda del Consiglio provinciale, procedere a un nuovo accertamento. Per queste revisioni si seguiranno le norme indicate negli articoli precedenti.

Art. 9.

La presente legge può avere applicazione non appena siano trascorsi i termini stabiliti dalle leggi speciali che concedono esenzioni da imposte e sovrapposte fondiarie.

Per le bonifiche eseguite in seguito a concessioni dello Stato, i termini dell'esen-